

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla gestione del Fondo unico per lo spettacolo

Presentata il 13 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sensibilità degli operatori del settore ed il clamore anche giornalistico suscitato dalla vicenda che ho denunciato da molti mesi (si pensi all'interrogazione parlamentare presentata nella scorsa legislatura fin dal giugno 1995 e ad altri miei successivi atti di sindacato ispettivo) hanno assunto dimensioni tali da rendere ormai ineludibile l'esigenza che la Camera dei deputati sviluppi in forma organica e finalmente decisa la sua funzione di controllo, rispetto alla scandalosa gestione del Fondo unico per lo spettacolo, ovvero dell'intervento statale a sostegno delle attività di spettacolo (circa 11.000 miliardi di lire, in valuta 1994, in un decennio).

Il presentatore, che già da molti mesi aveva lanciato un allarme sulla situazione della « mala gestione » delle sovvenzioni pubbliche allo spettacolo (dall'Ente cinema al Dipartimento stesso della Presidenza del Consiglio), ritiene la situazione tale da rendere indispensabile l'istituzione di una Commissione monocamerale *ad hoc*, che consenta di acquisire in modo finalmente certo e trasparente informazioni ed analisi sulle modalità di gestione del Fondo, sull'amministrazione degli enti che ad esso hanno attinto, sugli elenchi accurati dei beneficiari e delle relative sovvenzioni e causali.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del Fondo unico per lo spettacolo.

2. La Commissione accerta:

a) i motivi che hanno determinato eventuali distorsioni nella gestione e nel funzionamento del Fondo e degli enti ed organismi di settore da esso finanziati, nonché i motivi della mancata attivazione degli organi preposti alla verifica e delle procedure interne di controllo;

b) le eventuali responsabilità amministrative e politiche nella gestione del Fondo, nonché le eventuali collusioni con persone, partiti politici, enti pubblici, organi dello Stato o associazioni;

c) l'uso che dei finanziamenti erogati dal Fondo è stato operato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico e teatrale Spa, costituita presso la Banca nazionale del lavoro;

d) la regolarità e l'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti in particolare in relazione agli scopi ad essi affidati dalle leggi di settore;

e) gli interventi di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo che appaiono indispensabili per conferire trasparenza ed economicità alla gestione del Fondo.

3. La Commissione verifica, per ciascuno dei beneficiari dei finanziamenti a carico del Fondo, la congruità dell'attività o dell'opera realizzata rispetto all'entità del finanziamento, valutandone i risultati economici ed i benefici per il settore interessato. Può altresì avviare, ove occorra, le procedure previste dalla legislazione vi-

gente per la restituzione dei crediti non restituiti e di quant'altro indebitamente concesso o percepito.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio di proporzionalità tra i medesimi. Con gli stessi criteri si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni o cessazione dal mandato parlamentare dei suoi membri.

2. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera dei deputati, la Commissione elegge nel suo seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera dei deputati una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute ad agli atti o documenti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione stessa disponga diversamente.

ART. 4.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno da approvare prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può richiedere, nell'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. Può inoltre avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonché di atti e documenti relativi ad inchieste parlamentari.

4. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e d'ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la stessa non decida diversamente.

2. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto ciò che riguarda le deposizioni, le notizie e gli atti.

ART. 6.

1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Camera dei deputati destina alla Commissione il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la Commissione può avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti del settore.